

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2020

DICHIARAZIONI ON LINE DEL REDDITO PROFESSIONALE E DEL VOLUME D'AFFARI ANNO 2019

Soggetti interessati e termini per la presentazione

La dichiarazione del **reddito professionale e/o del volume d'affari relativi all'anno d'imposta 2019** deve essere presentata telematicamente entro il **02 novembre 2020**, accedendo all'apposita sezione su Inarcassa OnLine, da:

- Gli **Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA**, a prescindere dal codice di attività;
- Le **Società di professionisti**;
- Le **Società tra professionisti**;
- Le **Società di Ingegneria**.

La dichiarazione deve essere altresì presentata, entro lo stesso termine (**02 novembre 2020**), con modello cartaceo reso disponibile nella sezione "documenti utili" del sito di Inarcassa, dagli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2019**.

Per gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2020** il termine per l'invio della dichiarazione, sempre con modello cartaceo, è **prorogato di dodici mesi (31.10.2021)**.

La comunicazione deve essere inviata **anche se** le **dichiarazioni fiscali** non sono state presentate o sono **negative**.

Per i professionisti iscritti ad Inarcassa per una frazione dell'anno 2019, è possibile dichiarare la contribuzione versata alla Gestione Separata Inps, ed ottenere quindi il frazionamento del reddito in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione, campo A2 del modello di dichiarazione senza l'obbligo di allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS;

I professionisti che si sono avvalsi, per l'anno 2019, della deroga **del contributo soggettivo minimo**, dovranno corrispondere un importo pari al **14,5% del reddito dichiarato**, generando il bollettino MAV da pagare entro il 31/12/2020. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 15.931, oltre al conguaglio di cui sopra, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell'anno 2019, decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2019).

Chi si è avvalso, per l'anno 2019, del regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e chi ha adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, è tenuto

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2020

a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2020, deve compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura.

Contributo soggettivo facoltativo

Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2019, gli iscritti, anche pensionati, possono valutare di versare, entro il 31 dicembre 2020, un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa Online.

Termini e modalità di pagamento del contributo soggettivo e/o integrativo

- I **Professionisti iscritti ad Inarcassa** devono procedere al pagamento del conguaglio contributivo, entro il **31 dicembre 2020** con bollettino M.AV o con F24 che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2019, deve essere generato seguendo le istruzioni. Entro lo stesso termine devono procedere al pagamento dell'eventuale contributo soggettivo facoltativo.
- Gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2019** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2019 entro il **31 dicembre 2020**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2018.
- Gli **eredi dei professionisti deceduti nel corso dell'anno 2020** devono procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno d'imposta 2019 entro il **31 dicembre 2021**. Entro lo stesso termine devono, altresì, procedere al pagamento dell'eventuale conguaglio contributivo relativo all'anno di imposta 2020.

Si ricorda inoltre, ad ogni buon fine, che per i **Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria** il termine per il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2019 è scaduto il **31 agosto 2020** (vedi comunicazione agosto 2020).

Novità

I professionisti e le Società possono utilizzare il **Modello F24** quale strumento di pagamento del conguaglio o del contributo integrativo. La **compensazione** è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti

COMUNICAZIONE OTTOBRE 2020

superiori a 5.000 Euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP sono compensabili (i) a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione e (ii) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Rateizzazione del conguaglio contributivo

Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, **in regola con gli adempimenti previdenziali** possono rateizzare il conguaglio contributivo 2019, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a **marzo, luglio e novembre 2021**, ad un tasso di interesse dell'1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il **sistema SDD** (Sepa Direct Debit).

L'agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale 2019 (da presentare entro il 2 novembre p.v.) oppure **entro il 30 novembre** tramite l'apposita voce di menù su [iOL](#), nella sezione 'Adempimenti'.

Potranno accedere i soli **professionisti e pensionati iscritti nel 2019** che, al 30 novembre 2020, si trovino in stato di regolarità con le obbligazioni documentali e contributive e che:

- non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione ancora in corso.

3

La rateizzazione viene accordata per un importo superiore ad euro 1.000.

Inoltre:

- **eventuali rettifiche reddituali** in relazione ad una dichiarazione già presentata con contestuale richiesta del piano di rateizzazione, **comunicate successivamente al 31 dicembre** comportano l'obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), facendo decadere la richiesta;
- il Piano di rateizzazione decade al **mancato pagamento anche di una sola rata**: all'atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

Per approfondimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.inarcassa.it/site/home.html>.